

Istruzioni Operative n. 75

Agli Operatori interessati

All' AVEPA

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' AGREA

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

**All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia n.1
20124 MILANO

All' ARTEA

via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' APPAG Trento

Via G.B. Trener, 3
38121 TRENTO

All' ARCEA

Cittadella Regionale" - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' ARPEA

Via Giambattista Bogino, 23
10123 TORINO

**All' OPPAB - OP della Provincia Autonoma di
Bolzano**

Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO

All' ARGEA

Via Cagliari, 276
09170 Oristano

All'UNAPROA

Piazza Alessandria 24
00198 Roma

All'ITALIA ORTOFRUTTA

Via Alessandria, 199
00198 ROMA

All'ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE

Ufficio Servizi Ortofrutta
Via Torino 146
00184 ROMA

Alle Organizzazioni professionali degli agricoltori

LORO SEDI

Alle Associazioni nazionali delle cooperative agricole

LORO SEDI

e, p.c.: **All'Area Coordinamento Agea**

SEDE

**Al Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**

Dp.to delle Politiche Europee ed
Internazionali e dello Sviluppo Rurale
Dir. Gen. Delle Politiche Internazionali e della
Unione Europea
Via XX Settembre,20
00186 ROMA

**Agli Assessorati all'agricoltura delle Regioni e delle
Province Autonome**

Loro Sedi

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 9361598 del 4 dicembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 22 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, recante Disposizioni relative alle modalità di gestione del Fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta – Integrazione istruzioni operative Organismo Pagatore Agea n.111 del 4 dicembre 2020

1. PREMESSA

In applicazione di quanto previsto dal paragrafo "9. Controlli" delle istruzioni operative n. 111 del 4 dicembre 2020, con le presenti Istruzioni operative si disciplinano le istruttorie che saranno svolte allo scopo di verificare la conformità del pagamento anticipato, erogato ai sensi del decreto ministeriale n. 9361598 del 4 dicembre 2020 ed alle condizioni definite al paragrafo 8 delle citate istruzioni operative.

2. DEFINIZIONI

- **OP:** Organizzazione di Produttori costituita ai sensi del Reg. UE 1308/2013;
- **AOP:** Associazione di Organizzazioni di Produttori costituita ai sensi del Reg. UE 1308/2013;
- **Produttore aderente o socio o associato:** Agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/2013, art. 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; presente nella base associativa della OP/AOP;
- **Prodotti di IV gamma:** prodotti ortofrutticoli rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto n. 3746 del 20 giugno 2014, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti;
- **Prodotti di I gamma evoluta:** prodotti ortofrutticoli, intesi quali prodotti freschi, non lavati, confezionati ermeticamente, ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti;
- **VPC:** Valore della Produzione commercializzata calcolato con la metodologia prevista nell'allegato al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, capitolo 12;
- **Domanda:** domanda presentata dall'OP/AOP per ottenere la concessione del contributo pubblico, redatta conformemente all'allegato 1 alle Istruzioni operative Agea n. 111 del 4 dicembre 2020;
- **Agea:** Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro, 81 - 00185 ROMA;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **SIN:** La società SIN SpA è stata istituita il 29 novembre 2005, ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
- **Agecontrol:** Ente delegato ai controlli per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell'Organismo Pagatore Agea, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DM n. 9194017 del 30.09.2020;

- **Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, articolo 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, articolo 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **Ente Garante** istituti bancari di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea, riconosciuti da Agea;
- **TF-Covid:** Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta;
- **RNA:** Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

3. CONTROLLI

In esito ai controlli eseguiti, al verificarsi del mancato rispetto di uno dei requisiti istruttori, Agea darà corso alla notifica delle inadempienze rilevate e quindi alle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite da parte dei beneficiari, ivi compresa la possibilità di ricorrere all'incameramento della fidejussione prestata dai beneficiari per la richiesta del pagamento anticipato.

3.1. Controlli preliminari

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore Agea sono state istruite secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica della data di presentazione della domanda nei termini prescritti;
2. verifica della validità della fidejussione prestata attraverso richiesta di conferma alla Direzione dell'Ente garante, della correttezza degli importi garantiti rispetto all'aiuto concedibile, della durata e delle clausole previste;
3. verifica di conformità alle istruzioni impartite da Agea, delle delibere delle singole OP/AOP e delle schede di ripartizione degli aiuti nei confronti degli associati, trasmesse dalle Organizzazioni di Produttori (OP) o loro associazioni (AOP).

3.2. Controlli istruttori

3.2.1. Controllo VPC

Con riferimento all'importo dell'aiuto richiesto in domanda, di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 9361598 del 4 dicembre 2020, derivante dalla perdita di VPC tra i due periodi di riferimento, sono eseguiti i seguenti controlli:

- il periodo di riferimento considera la produzione commercializzata fatturata nel periodo marzo-luglio degli anni 2019 e 2020;
- i prodotti considerati nel VPC sono esclusivamente quelli di IV^a gamma e di I^a gamma evoluta per i quali l'OP/AOP è riconosciuta e sono ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti;
- i prodotti di quarta gamma e di prima gamma evoluta sono quelli direttamente commercializzati dall'Organizzazione o per mezzo delle sue filiali controllate conformemente all'art.13 del DM n. 9194017 del 30.09.2020;
- nel VPC rientrano unicamente i prodotti conferiti dai soci aderenti all'Organizzazione;
- la quantificazione del VPC rispetta i criteri definiti al capitolo 12 dell'allegato unico al DM n.9194017 del 30.09.2020¹.

I controlli su riportati sono finalizzati ad accertare la corretta determinazione della differenza tra il valore della produzione commercializzata, anche per mezzo delle filiali controllate conformemente all'articolo 13 del Decreto Ministeriale 30 settembre 2020, n. 9194017, nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019 e il valore della produzione commercializzata nel medesimo periodo del 2020.

3.2.2. Controllo delibere e schede di ripartizione

Con riferimento alle delibere e alle schede di ripartizione degli aiuti nei confronti degli associati trasmesse dalle OP/AOP, vengono eseguiti i seguenti controlli:

- presenza della delibera sui libri sociali;
- utilizzo di parametri non discriminatori e oggettivi nella ripartizione degli importi spettanti ai soci. Tale controllo è verificato accertando che i criteri di ripartizione abbiano tenuto conto della perdita di valore nei periodi di riferimento e siano chiaramente esplicitati nelle delibere e approvati all'unanimità dall'organo competente;
- determinazione dell'importo spettante al socio (colonna "F" della scheda di ripartizione²);

¹ DM n.9194017 del 30.09.2020: *"Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi."*

² L'importo spettante al socio è calcolato come il prodotto tra la superficie dichiarata (espressa in ettari) e la perdita unitaria di valore del prodotto conferito dichiarato (espressa in € / ettaro)

- determinazione dell'importo dell'aiuto concedibile (colonna "H" della scheda di ripartizione);
- determinazione dell'eventuale importo aiuto di stato già percepito, con riferimento al TF-Covid, attraverso la verifica del Registro Nazionale Aiuti di Stato – RNA (riscontrando quanto dichiarato nella colonna "G" della scheda di ripartizione);
- determinazione dell'importo restante all'OP/AOP dopo il versamento ai soci, calcolato come differenza dell'importo ammesso (comunicato da Agea all'OP/AOP nella comunicazione di esito della presentazione della domanda) e quello spettante ai soci (colonna "F").

In esito ai controlli sulle delibere ed alla verifica della corretta compilazione delle schede di ripartizione, Agea provvederà a ricalcolare il contributo spettante ad ogni produttore aderente (socio) e a ciascuna OP/AOP.

3.2.3. Controllo avvenuto versamento dell'aiuto ai soci

Con riferimento al conto corrente dedicato dall'OP/AOP e indicato nella domanda di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- verifica dell'avvenuto versamento attraverso bonifico bancario al socio beneficiario dell'aiuto concedibile entro 15 giorni dalla data di ricevimento del contributo da parte dell'OP/AOP;
- verifica che il conto corrente di destinazione dell'aiuto sia correttamente intestato al socio beneficiario;
- verifica della corrispondenza dell'importo versato al socio beneficiario, da parte dell'OP/AOP, con l'importo concedibile presente nella scheda di ripartizione dell'aiuto (colonna "Y");
- verifica dell'avvenuto pagamento al socio tramite la verifica sull'estratto conto del conto dedicato della OP

Si rammenta alle OP/AOP che per l'attivazione dei controlli, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.M. 9361598 del 04/12/2020, devono inviare ad Agecontrol e Agea il prospetto definitivo dei versamenti distinti per singolo socio produttore.

3.2.4. Registro Nazionale Aiuti di Stato (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore Agea vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti di Stato³ (RNA) secondo la procedura di seguito riportata:

³ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

1. verifica, attraverso la consultazione del RNA, l'eventuale importo dei contributi già concessi (sia all'OP/AOP che ai singoli soci) alla data di presentazione della domanda;
2. verifica della coerenza dei dati dichiarati dall'OP/AOP in sede di trasmissione delle schede di ripartizione;
3. determinazione degli importi che risultano concedibili (sia all'OP/AOP che ai singoli soci), alla data di presentazione della domanda, nei limiti degli aiuti TF-COVID-19 pari rispettivamente a € 800.000,00 per ciascuna OP/AOP e a € 100.000,00 per ciascun socio;
4. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente (OP/AOP) e ciascun socio con eventuale applicazione del taglio lineare al raggiungimento dei limiti fissati per gli aiuti TF-COVID-19;
5. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente (OP/AOP) e ciascun socio beneficiario nel RNA.

Tutte le attività su riportate, finalizzate all'istruttoria delle domande ed alla registrazione degli aiuti, sono svolte dall'Organismo Pagatore Agea

3.2.5. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 *"le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere"* sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente, per ciascuna OP/AOP l'Organismo Pagatore Agea, in sede di controlli istruttori, svolge le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

3.2.6. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le verifiche vengono effettuate dall'Organismo Pagatore Agea, prima di autorizzare lo svincolo delle fidejussioni prestate dai beneficiari.

3.2.7. Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti e lo svincolo delle fidejussioni sono subordinati alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà finalizzate alla richiesta della documentazione antimafia. Dette dichiarazioni sono richieste dall'Organismo Pagatore Agea alle OP/AOP.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora gli importi da erogare siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione, da parte dell'Organismo Pagatore Agea, della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

3.2.8. Verifica base associativa

Per tutti i soci beneficiari ed indicati nelle delibere da parte delle OP/AOP viene verificata la presenza nell'elenco dei soci che hanno proceduto al conferimento, inseriti nel SIAN dalle OP/AOP mediante le funzionalità rese disponibili all'atto della presentazione della domanda.

Agea verifica la presenza dei soci di cui all'elenco dei soci produttori aventi diritto all'aiuto anche nelle basi associative delle OP/AOP, dichiarate annualmente ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017.

L'assenza di un socio dagli elenchi e dalle basi associative sopra menzionati determina la non ammissibilità dell'importo erogato quale pagamento anticipato, che l'OP/AOP ha versato al socio.

3.2.9. Verifica esistenza Fascicolo Aziendale

Per tutti i soci beneficiari ed indicati nelle delibere da parte delle OP/AOP è verificata l'esistenza di un fascicolo aziendale attivo; viene verificato il fascicolo nell'arco temporale stabilito dal DM, ovvero nei mesi di marzo/luglio 2019 e marzo/luglio 2020. L'assenza del fascicolo aziendale di un socio determina la non ammissibilità dell'importo che l'OP/AOP ha versato al socio.

3.2.10. Definizione esito dei controlli istruttori

In adempimento al comma 2 dell'art. 6 del DM n. 9361598 del 04/12/2020, Agecontrol provvede a definire l'esito dei controlli, secondo la procedura approvata da Agea, determinando l'importo ammissibile a seguito dei controlli stessi.

L'importo ammissibile viene notificato da Agecontrol alle OP/AOP, al termine dei controlli con la redazione e la sottoscrizione del verbale finale.

Agecontrol provvede altresì alla comunicazione ad Agea degli esiti dei controlli, con l'indicazione degli importi ammissibili (per singola OP/AOP e per singolo socio) e degli importi per i quali Agea deve eventualmente avviare le procedure di recupero.

3.2.11. Procedure di recupero di somme non dovute

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di pagamenti intermedi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: "quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda".

3.2.12. Impignorabilità delle somme erogate

Gli aiuti erogati dall'Organismo Pagatore Agea, ai sensi del decreto ministeriale n. 9361598 del 4 dicembre 2020, recante Disposizioni relative alle modalità di gestione del Fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

Pertanto, nel caso di conto pignorato del socio/beneficiario le somme vengono accantonate sul conto dedicato della OP/AOP o, ove sia indicato dal socio stesso, sul conto del legale nominato.

Restano ferme le indicazioni fornite con le Istruzioni Operative n. 111 del 4 dicembre 2020, le Istruzioni Operative n. 113 del 11 dicembre 2020 e le Istruzioni Operative n. 4 del 11 gennaio 2021, alle quali si fa rinvio per quanto non espressamente riportato nella presente Istruzione Operativa.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl